



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Istituto Comprensivo Statale via De Gasperi - Seveso
Via De Gasperi, 5 - 20822 Seveso (MB)
Tel. 0362 501 796 - Fax 0362 526 989
C.M. MBIC86100V
mail segreteria: mbic86100v@istruzione.it
sito: www.icviadegasperi.gov.it



C.F. 83010540157
pec: mbic86100v@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI E PERTINENZE DELL'ISTITUTO

Art. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione del divieto di fumo, stabilito dalla normativa vigente, in tutte le articolazioni organizzative e pertinenze dell'Istituto Comprensivo Via De Gasperi e la sua applicazione riguarda gli alunni, il personale e chiunque frequenti, a qualunque titolo, i locali suddetti. E' emanato in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute degli studenti e di tutti gli utenti della comunità scolastica.

La scuola si avvale della facoltà concessa dall'art. 3, lett. d), DPCM 14/12/1995, in base al quale "resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla Legge 11 /11/1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti".

Il Regolamento in questione viene emanato in attuazione delle seguenti disposizioni di legge in materia di fumo:

- Art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge n. 584/15- Divieto di fumare in determinati ambienti e su mezzi di trasporto pubblici;
- Circolare Ministro della Sanità n. 69/76;
- DPCM 14/12/1995;
- D. Lgs.vo n. 507/99;
- Legge n. 448/2001;
- Circolare Ministro della Sanità n. 4/2001;
- Legge 448/2001;
- Legge n. 3/2003;
- Legge 306/2003;
- Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004;
- Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318;
- Legge n. 311/2004;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 14/01/2005;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 25/01/2005;
- Legge finanziaria 2005;
- D. Lgs.vo n. 81/2008;
- CCNL scuola 2006/2009;
- D.L. n. 104/2013;

Art. 2 - FINALITA'

La scuola coopera con la famiglia affinché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al ben-essere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

Il presente Regolamento, pertanto, è redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa e formativa e si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare e proteggere i non fumatori dai danni del

fumo passivo;

- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo, con genitori ed istituzioni, obiettivi, strategie e azioni di sensibilizzazione;
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della liceità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
- promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano dell'Offerta Formativa(POF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'Istituzione scolastica.

ART. 3 – SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

E' stabilito il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali delle strutture scolastiche compresi i vani di transito e i servizi igienici, nonché in tutte le aree esterne di pertinenza della scuola, in particolare:

- atri, ingressi, scale, aule, laboratori, palestre, spogliatoi, corridoi, segreterie, biblioteche, sale adibite a riunioni, sale di attesa, bagni, anti-bagni, locali di servizio, archivi, sale docenti, presidenza, centri stampa, uffici aperti al pubblico ovvero quelli nei quali la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolare permessi negli orari stabiliti, uffici o locali ove si realizzi una permanenza, anche breve, del personale per l'utilizzazione di un servizio ivi reso.

Negli ambienti della scuola sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa normativa, delle sanzioni applicabili, dei preposti cui spetta vigilare nella struttura, rilevando violazioni.

Art. 4 – SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola (Allegato A), in attuazione dell'art. 4, c. 1, let.b) del DPCM 14/12/1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.

E' compito dei responsabili preposti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi in cui vige il divieto;
- controllare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle, seguendo la procedura di cui al successivo art. 5;
- individuare l'ammenda da comminare;
- utilizzare gli appositi moduli di contestazione allegati al presente Regolamento (**Allegato B**).

In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, i Responsabili possono chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.

Le disposizioni di legge e del presente Regolamento devono essere, altresì, attuate dai concessionari dei servizi a favore della Scuola e dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili di proprietà della scuola.

Tutto il personale docente ed ATA ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai funzionari incaricati. A tal fine, dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza durante l'intervallo, anche all'esterno dell'edificio (nel perimetro del cancello d'entrata) e nei cambi di lezione. Si dovrà evitare, come previsto nel Regolamento di Istituto, di far uscire più ragazzi

contemporaneamente dalla classe.

Gli agenti accertatori restano in carica fino a revoca da parte del Dirigente scolastico.

ART. 5 - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 4, procedono all'accertamento delle

relative infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione e provvedendo alla redazione, in duplice copia del verbale di accertamento (una copia per il trasgressore e una per la scuola), secondo lo schema allegato al presente Regolamento. (All. B). Se ciò non è possibile, va notificata entro trenta giorni mediante Raccomandata A/R, a cura della scuola.

I soggetti preposti al controllo consegnano una copia del verbale di contestazione al trasgressore, unitamente all'invito a depositare, presso l'Ufficio di segreteria dell'Istituto, entro 60 giorni, copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, secondo le modalità specificate nel verbale di accertamento

Qualora il trasgressore non ottemperi al pagamento nel predetto termine, il Dirigente scolastico presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, al Prefetto territorialmente competente per la conseguente ingiunzione.

Ove il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere la relata di notifica del verbale, il verbale stesso gli dovrà essere trasmesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R. Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione, l'interessato può far pervenire, all'Autorità competente, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Istituzione scolastica, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

In caso di trasgressione della norma da parte di minore, il relativo verbale verrà notificato alla famiglia con raccomandata A/R, unitamente all'invio del modello F23 per il pagamento.

ART. 6 - SANZIONI

Così come stabilito dall'art. 7, Legge 584/1975 e ss.mm.ii., i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di bambini e adolescenti.

In applicazione dell'art. 16, Legge n. 689/1981, il pagamento viene previsto sempre con un importo pari al doppio del minimo, quindi pari a € 55,00.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione del pagamento di una somma da euro 220,00 a euro 2,200,00.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è interdetto il fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti sarà presa in considerazione nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Consiglio di classe, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, può decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari.

ART. 7 - PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI

Ai sensi dell'art. 8, Legge n. 584/75, e ss.mm.ii., il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione (nella forma più favorevole tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo), entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione.

Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente Regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, la somma di € 400,00 (quattrocento euro).

Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore può essere effettuato:

- in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 e indicando la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo- Istituto Comprensivo Statale Via De Gasperi – Verbale n. _____ del _____);
- direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
- presso gli Uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 (sessanta) giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

ART. 8 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 07/10/2019

ALLEGATO B

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE N. _____
PROCESSO VERBALE DI CONTRAVVENZIONE AI SENSI DELLA NORMATIVA IN
MATERIA DI DIVIETO DI FUMO (L.n.. 584/1975 e ss.mm.ii.).

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, alle ore _____
nel locale _____, il/la sottoscritto/a _____
incaricato/a dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo con
provvedimento prot. n. _____, del _____,

ACCERTA

Che il/la Sig./Sig.ra _____ nato/a _____
il _____ identificato/a mediante _____, in
presenza di apposito cartello di avviso del divieto di fumo, ha trasgredito le relative disposizioni nei
locali (specificare quali) _____, in violazione della L. 3/2003,
art. 51 e ss.mm.ii.,

COMMINA

allo stesso/a un'ammenda pari ad € _____,

Il trasgressore chiede che venga inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione

Il/La sottoscritto/a notifica il presente verbale al/alla Sig./Sig.ra _____
mediante consegna di copia in proprie mani.

Il Verbalizzante Il Trasgressore

IN CASO DI RIFIUTO DA PARTE DEL TRASGRESSORE DI RICEVERE COPIA DEL
PRESENTE VERBALE, LO STESSO GLI VERRA' NOTIFICATO A MEZZO
RACCOMANDATA POSTALE A. R